

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2021

Gentili clienti,

la presente per comunicarvi una sintesi delle principali disposizioni contenute nella “Legge di Bilancio 2021” (Legge 30.12.20120 n. 178), pubblicata sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020, n. 322.

### INDICE

#### PARTE 1

1.	Bonus Facciate	p.	3
2.	Nuovo “Bonus Idrico”	p.	3
3.	Nuova detrazione del 110%	p.	3

#### PARTE 2

4.	Credito d’imposta investimenti in beni strumentali	p.	7
5.	Compensazione R&S/innovazione tecnologica/attività innovative	p.	12
6.	Bonus formazione 4.0	p.	13

#### PARTE 3

7.	Sospensione versamenti contributi professionisti	p.	14
8.	Esonero contributo coltivatori diretti/IAP	p.	14
9.	IVA agevolata piatti pronti e asporto	p.	15
10.	Incentivi lavoratori impatriati	p.	15
11.	Bonus veicoli elettrici	p.	16
12.	Estensione rivalutazione beni d’impresa	p.	17
13.	Compensazione telematica crediti/debiti commerciali	p.	17
14.	Detrazione spese veterinarie	p.	17
15.	Indennità straordinaria di continuità reddituale	p.	17
16.	Trattamento IVA test/vaccini covid-19	p.	18

#### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d’Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

17.	Bonus pubblicità	p.	19
18.	Lotteria dei corrispettivi/cashback	p.	19
19.	Credito d'imposta adeguamento ambiente di lavoro	p.	20
20.	Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica	p.	20
21.	Memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi	p.	20
22.	Indennità attività sportive dilettantistiche	p.	22
23.	Rivalutazione terreni e partecipazioni	p.	22
24.	Riduzione IMU e TARI pensionati esteri	p.	23
25.	Nuova "Sabatini-Ter"	p.	23
26.	Fondo garanzia PMI	p.	23
27.	Proroga moratoria finanziamenti PMI	p.	24
28.	Bonus Bebè	p.	25
29.	Fondo sostenibilità pagamento affitti	p.	25
30.	Fondo rimborso affitto studenti fuori sede	p.	26
31.	Bonus cultura 18enni	p.	26
32.	Credito d'imposta servizi digitali	p.	26
33.	Bonus TV 5G	p.	26
34.	Bonus emissioni CO2 autovetture	p.	27
35.	Credito d'imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile	p.	30

**Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

### 1. BONUS FACCIATE

Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

### 2. NUOVO BONUS IDRICO

È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di

- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

### 3. NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE

Modificando l'art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:

#### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);
- per gli interventi eseguiti da:
  - condomini;
  - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

#### **INTERVENTI AGEVOLABILI**

Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
- tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d’Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

### **Impianti solari fotovoltaici**

Implementando il comma 5 dell'art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

### **Colonnine ricarica veicoli elettrici**

Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:

- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
  - € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  - € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  - € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;considerando che l'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

### **TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI**

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
  - impianto per l'approvvigionamento idrico;
  - impianto per il gas;
  - impianto per l'energia elettrica;
  - impianto di climatizzazione invernale;

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

#### **APPROVAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI**

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

- l'approvazione dell'esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

il comma 9-bis dell'art. 119, introdotto ad opera dell'art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

#### **ASSICURAZIONE RILASCIO ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI**

Con riferimento all'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell'art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

/ asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.

#### **PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%**

Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

#### **SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO**

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.

#### **4. CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

- fino al 31.12.2022;

ovvero

- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 è suddiviso in sotto periodi.

In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d’Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell'agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 - 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell'ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

La nuova previsione si "sovrappone" in parte a quella contenuta nell'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all'ordine / acconti).

In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

I nuovi crediti d'imposta:

- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese:
  - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

### **INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali



- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

#### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d'imposta nella misura del 40% - 20%), il nuovo credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
<b>Fino a € 2.500.000</b>	50%	40%
<b>Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000</b>	30%	20%
<b>Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000</b>	10%	10%

Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

#### Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo.

Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d'imposta
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20%

Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

#### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
 Partita IVA 07889120155  
 Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
 Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
 e-mail: info@studioamaticassano.it  
 www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
 Registro dei Revisori Legali

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d'imposta.

Non essendo prevista una suddivisione dell'arco temporale di effettuazione degli investimenti, l'operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari "complessivamente" a € 1.000.000.

#### ALTRI BENI

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d'imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.

Ora il nuovo credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Il costo del bene è individuato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi

inferiori a € 5 milioni il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

- dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento (dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
  - pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

#### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

#### **ADEMPIMENTI RICHIESTI**

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;

11

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

***“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.***

#### **CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO**

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

#### **5. CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITÀ INNOVATIVE**

È confermata la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

(\*) per effetto della modifica del comma 202 del citato art. 1, sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Va evidenziato che per effetto della modifica del comma 199 del citato art. 1, il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al "regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa") e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

## 6. BONUS FORMAZIONE 4.0

È confermato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel setto ed elle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.

È inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli

strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

## **7. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI**

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

## **8. ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI/IAP**

È confermata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2021.

### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

## 9. IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

- del loro consumo immediato;
- della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.

## 10. INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI

In base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l'agevolazione è applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:

- al lavoratore con almeno 1 figlio minorenni / a carico, anche in affidio preadottivo;
- anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

In sede di approvazione, le disposizioni di cui al citato comma 3-bis sono estese anche ai soggetti, che siano stati iscritti all'AIRE / cittadini di Stati UE, che hanno trasferito la residenza prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime in esame, previo versamento di:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:

### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- ha almeno 1 figlio minorenni, anche in affidio preadottivo;  
o
- è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge /convivente / figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione:
  - ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidio preadottivo;
- e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge /convivente / figli, anche in comproprietà.

## 11. BONUS VEICOLI ELETTRICI

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali



## **12. ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

## **13. COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI COMMERCIALI**

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

## **14. DETRAZIONE SPESE VETERINARIE**

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

## **15. INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE**

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;

### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

- 25,98% per il 2021;
- 26,49% per il 2022;
- 27,00% per il 2023.

## 16. TRATTAMENTO IVA TEST/VACCINI COVID-19

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione dell'esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test) . Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

## 17. BONUS PUBBLICITÀ

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

## 18. LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI/CASHBACK

### LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", poi all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Ora il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

### CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

#### **19. CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO**

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

#### **20. PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA**

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dl, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

#### **21. MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021.

##### **MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI/CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE**

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

#### **SANZIONE MANCATA/ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI**

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell'adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

#### **SANZIONE MANCATA EMISSIONE SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI**

È ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

#### **SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO**

È differita dall'1.1.2021 all'1.7.2021 l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell'Agenzia delle Entrate di emanare l'apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

#### **RAVVEDIMENTO**

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

#### **22. INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

È confermato, con la modifica dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l'inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

#### **23. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In sede di approvazione per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

#### **24. RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI**

In sede di approvazione è stato previsto che dal 2021 è ridotta alla metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o la TARI avente natura di corrispettivo è applicata nella misura di due terzi.

#### **25. NUOVA SABATINI-TER**

È confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:

- in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

#### **26. FONDO GARANZIA PMI**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

La citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che tale norma proroga le disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. "midcap" sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all'art. 1, DL n. 23/2020.

## **27. PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI**

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;

### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali



- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

## 28. BONUS BEBÈ

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	Bonus Bebè
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

## 29. FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo:

- il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un'analogha agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

### **30. FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE**

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

### **31. BONUS CULTURA 18ENNI**

È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

### **32. CREDITO D'IMPOSTA SERVIZI DIGITALI**

È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

### **33. BONUS TV 5G**

L'art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. “Bonus TV 5G”) per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

Il bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

In sede di approvazione, allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli

apparecchi obsoleti, il “bonus TV 5G” è stato esteso all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

#### **34. BONUS EMISSIONE CO2 AUTOVETTURE**

L’art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento:

- di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

<b>CO2 g/km</b>	<b>Contributo</b>
0-20	€ 6.000
21-60	€ 2.500

- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

<b>CO2 g/km</b>	<b>Contributo</b>
0-20	€ 4.000
21-60	€ 1.500

In sede di approvazione:

- è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista;
- con la modifica del comma 1042 e l’introduzione del nuovo comma 1042-bis all’art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura dell’imposta dovuta da parte dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d’Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

Di conseguenza:

- dall'1.3.2019 al 31.12.2020 l'imposta è così individuata;

CO2 g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

- dall'1.1.2021 al 31.12.2021 l'imposta è così individuata.

CO2 g/km	Imposta
191-210	€ 1.100
211-240	€ 1.600
241-290	€ 2.000
Superiore a 290	€ 2.500

Tale imposta:

- è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

#### **ACQUISTO VEICOLI CON/SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1. AL 31.12.2021**

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1 al 31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato;

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 2.000
21-60	€ 2.000

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamaticassano.it  
www.studioamaticassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato.

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo
0-20	€ 1.000
21-60	€ 1.000

I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

#### **ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.06.2021 CON ROTTAMAZIONE**

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1 al 30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000.

Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

#### **ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 AUTOVEICOLI SPECIALI M1**

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

Massa totale a terra	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi / alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
<b>0 - 1,999</b>			
<b>Con rottamazione</b>	€ 4.000	€ 2.000	€ 1.200
<b>Senza rottamazione</b>	€ 3.200	€ 1.200	€ 800
<b>2 - 3,299</b>			
<b>Con rottamazione</b>	€ 5.600	€ 2.800	€ 2.000
<b>Senza rottamazione</b>	€ 4.800	€ 2.000	€ 1.200
<b>3,3 - 3,5</b>			
<b>Con rottamazione</b>	€ 8.000	€ 4.400	€ 3.200
<b>Senza rottamazione</b>	€ 6.400	€ 2.800	€ 2.000

#### **Dott. PIERLUIGI AMATI**



### 35. CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 12 gennaio 2021

STUDIO AMATI

#### Dott. PIERLUIGI AMATI

Codice Fiscale MTA PLG 56C13 C003B  
Partita IVA 07889120155  
Via Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)  
Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@studioamicassano.it  
www.studioamicassano.it



ODCEC Milano – Albo Sez. A – N. Iscriz. 1833 dal 15/05/1985  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



RRL – D. Lgs. 27/01/1992 – N. 88 – D.M. 12/04/1995 – N. Iscriz. 1081  
Registro dei Revisori Legali